



Comune di BARDOLINO Provincia di VERONA

ORDINANZA Nr. 75 del 08/04/2013

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARE TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2013

IL SINDACO

CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza sul territorio del Lago di Garda della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzare tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà dei territori rivieraschi del lago di Garda, come risulta da studi effettuati dal Servizio Igiene e sanità Pubblica del Dipartimento dell'U.L.S.S. n° 22;

CONSIDERATI, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena- Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Preso atto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Veneto con nota del 07 Luglio 2009, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare ed a contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

RITENUTO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTO l'art. 50 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.n° 267 del 18/08/00 e successive modifiche ed integrazioni, che conferisce al Sindaco tutti i poteri necessari a prevenire pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

**A TUTTI
I CITTADINI, AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI,
AI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE PUBBLICHE
E PRIVATE,**

NEI PRIMI MESI INVERNALI DI:

- Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e
- Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando i comuni insetticidi piretroidi nei seguenti luoghi:
- cantine;- locale caldaia;- locali pompe di sollevamento;- solaio;- vasche settiche;- camere di ispezione della rete fognaria.

NEI PRIMI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

1. di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti di contenitori di qualsiasi natura e dimensione che possono raccogliere acqua piovana;
 2. procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situate nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
 3. coprire contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
 4. tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi;
 5. TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (da aprile ad ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini di raccolta di acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortile, ecc.).
 6. TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30 giorni, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).
- *il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il (bacillus turigensis) disponibile presso le farmacie ed i negozi specializzati ;

ORDINA ALTRESÌ

A. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di :

1. **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B. ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate stradali e cigli stradali di:

1. **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
2. **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;

3. eliminare le eventuali sterpaglie;

C. a tutti i conduttori di orti di:

1. privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (ad esempio teli in plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere con coperchi a tenuta o con zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento ai materiali da avviare ai centri di rottamazione e in genere ai depositi di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5- 7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

2. ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

3. provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ed eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) annotando su un registro i giorni di intervento.

4. non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

F. Ai responsabili dei cantieri:

1. evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteorica.

G. Alle Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoolofilo di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati anche in aperta campagna. Qualora le suddette aziende utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed in altre situazioni all'aperto, i copertoni dovranno essere trattati con appositi prodotti;

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo tra il 1 maggio ed il 30 ottobre 2013, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

AVVERTE

- Che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione al Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 . A 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ;

DISPONE

o di incaricare alla vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, la Polizia Locale, che esercita la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

AVVERTE

o che responsabile del procedimento è p.a. Davide Lonardi, presso l'ufficio Ambiente sito in Bardolino – Piazzetta San Gervaso n. 1;

o che gli atti del presente provvedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico, il lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

o che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Venezia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, in alternativa con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- all'Ufficio di Polizia Locale, SEDE;
- all'ASL N° 22 di Bussolengo, Dipartimento di Prevenzione, Malattie Infettive
- alla Provincia di Verona, Settore Viabilità e Protezione Civile;

- a AGS S.p.A. Peschiera del Garda
 - a ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.;
- e portata a conoscenza della Cittadinanza tramite pubblici avvisi, appositi brochure informativi e pubblicata sul sito internet del Comune di Bardolino(www.comune.bardolino.vr.it) nonché pubblicata sull'albo Pretorio on line del Comune
Bardolino lì.....

Il SINDACO
Dr. Ivan De Beni